

della Banca d'Italia; *b)* della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di professionalità, di onorabilità e di incompatibilità; *c)* dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti; *d)* della facoltà di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di acquisto; *e)* dei vincoli di economicità della gestione e di separazione patrimoniale; *f)* dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; *g)* delle speciali norme in materia di contabilità e di vigilanza; *h)* del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. La nozione di prevalenza cui fanno riferimento l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, come modificati dall'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende riferita ad una misura percentuale variabile fino ad un massimo del 75 per cento ».

All'articolo 7:

dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Il comma 4 dell'articolo 24, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

”4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, è dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi” ».

All'articolo 8:

al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalità di interesse pubblico della Cassa stessa »;

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

al comma 3, al primo periodo, lettera a), dopo le parole: « grandi opere pubbliche » sono inserite le seguenti: « , purché suscettibili di utilizzazione economica »; al terzo periodo, dopo le parole: « assumere partecipazioni, » sono inserite le seguenti: « che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, »; dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Per lo svolgimento di tali attività la società può altresì acquisire quote azionarie di società già partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture »;

al comma 5, il quinto periodo è soppresso.

All'articolo 9:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:

a) i loro immobili possono essere alienati con le modalità previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Mi-

nistero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 è destinato prioritariamente ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le competenze dell'Avvocatura dello Stato in materia di rappresentanza processuale. La società esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco *pro soluto* e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo.

1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della società di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis.

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:

a) il secondo comma dell'articolo 14;

b) il primo periodo del primo comma dell'articolo 15;

c) il secondo comma dell'articolo 15 »;

al comma 2, le parole: « interamente controllate » sono sostituite dalle seguenti: « interamente possedute, direttamente o indirettamente, »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La vendita si considera frazionata esclusivamente nel

caso in cui ciascuna unità immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unità”;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

”7-bis. Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell’ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all’acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione

che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto è quello risultante all’esito della procedura competitiva. Le modalità ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1” ».

Al decreto-legge è allegata la seguente tabella:

« TABELLA A

(Articolo 4-bis, comma 6).

(Importi in euro)

REGIONI	Somme spettanti Anno 2000 (1)	Somme spettanti Anno 2001 (2)	Acconto 2000 (3)	Acconto 2001 (4)	Somme spettanti Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 1999 e precedenti (5)	Acconto Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 1999 e precedenti (6)	Somme spettanti Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 2000 e 2001 (7)
Piemonte	118.785.086,79	296.279.960,96	59.392.543,40	74.069.990,24			
Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00			
Lombardia	238.603.087,38	593.452.359,43	119.301.543,69	148.363.089,86			
P.A. Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00			
P.A. Trento	0,00	0,00	0,00	0,00			
Veneto	118.268.629,89	293.052.621,79	59.134.314,95	73.263.155,45			
Friuli V. G.	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liguria	48.030.491,62	121.843.544,55	24.015.245,81	30.460.886,14			
E. Romagna	111.038.233,30	279.916.540,57	55.519.116,65	69.979.135,14			
Toscana	97.610.353,93	248.106.410,78	48.805.176,97	62.026.602,69			
Umbria	22.724.103,56	57.953.178,02	11.362.051,78	14.488.294,50			
Marche	39.250.724,33	99.017.182,52	19.625.362,17	24.754.295,63			
Lazio	136.344.621,36	332.769.706,70	68.172.310,68	83.192.426,68	156.486.440,42	78.243.220,21	205.033.388,94
Abruzzo	34.602.612,24	85.935.845,72	17.301.306,12	21.483.961,43			
Molise	8.779.767,28	21.989.185,39	4.389.883,64	5.497.296,35			
Campania	144.091.474,85	330.974.502,52	72.045.737,43	82.743.625,63			
Puglia	101.742.009,12	233.631.673,27	50.871.004,56	58.407.918,32			
Basilicata	16.526.620,77	38.406.833,76	8.263.310,39	9.601.708,44			
Calabria	52.678.603,71	124.723.308,22	26.339.301,86	31.180.827,05			
Sicilia	75.402.707,27	182.285.011,90	37.701.353,64	45.571.252,98			
Sardegna	29.954.500,15	72.409.323,08	14.977.250,08	18.102.330,77			
Totale	1.394.433.627,55	3.412.747.189,18	697.216.813,82	853.186.797,30	156.486.440,42	78.243.220,21	205.033.388,94

(A.C. 2657 – Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 7.

(Patrimonio dello Stato S.p.a.).

Al comma 1, dopo le parole: alienazione del patrimonio dello Stato aggiungere le seguenti: nonché per la valorizzazione e gestione del demanio dello Stato.

7. 114. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: alienazione del patrimonio dello Stato aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici e nell'osservanza delle disposizioni generali in materia di demanio e di patrimonio dello Stato.

7. 103. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: alienazione del patrimonio dello Stato aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici.

7. 100. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: interamente pubblica.

***7. 52.** Giordano, Russo Spina, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: interamente pubblica.

***7. 80.** Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Pennacchi, Nicola Rossi, Agostini, Bellini.

Sopprimere il comma 3.

7. 174. Realacci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: al Governo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Ministero con la seguente: Governo

al comma 4, sostituire la parola: Ministero con la seguente: Governo.

al comma 5 sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Presidente della Repubblica;

al comma 10-bis, capoverso 4, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Governo

7. 153. Agostini, Pinza, Benvenuto, Visco, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Lettieri, Bellini, Mantini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: al Governo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Ministero con la seguente: Governo

al comma 4, sostituire la parola: Ministero con la seguente: Governo.

al comma 5 sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Presidente della Repubblica;

7. 131. Agostini, Pinza, Benvenuto, Visco, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Lettieri, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Ministero con la seguente: Governo.

7. 81. Pennacchi, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e possono essere trasferite esclusivamente all'Agenzia del demanio o a società interamente possedute dallo Stato.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

7. 136. Michele Ventura, Agostini, Visco, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***7. 53.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***7. 129.** Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Il Ministero può trasferire con le seguenti: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può essere trasferita.

7. 175. Liotta.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero aggiungere le seguenti: , previa delibera del Consiglio dei Ministri.

7. 105. Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: a titolo gratuito.

7. 4. Michele Ventura, Agostini, Grandi, Pennacchi, Benvenuto, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: gratuito con la seguente: oneroso.

7. 46. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ad altre società di cui il Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale,

7. 130. Nicola Rossi, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pinza, Stradiotto, Santagata, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Buemi, Bellini.

(Approvato)

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , alla società fino alla fine del comma.

7. 101. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , alla società fino a: ovvero

***7. 54.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , alla società fino a: ovvero

***7. 107.** Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , alla società fino a: controllate,

7. 154. Pagliarini, Martinelli.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , alla società di cui all'articolo 8,

7. 121. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , a società da queste controllate fino alla fine del comma.

7. 143. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , a società da queste controllate,

7. 102. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del comma.

7. 34. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o indirettamente.

***7. 55.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o indirettamente.

***7. 108.** Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La cessione del controllo del capitale delle suddette società da parte del Ministero comporta la restituzione alle amministrazioni dello Stato della titolarità dei beni di cui al comma 10.

7. 145. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 4, sostituire la parola: Ministero con le seguenti: Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

7. 176. Liotta.

Al comma 4, sostituire la parola: Ministero con le seguenti: Governo e attuati dal Ministro dell'economia e delle finanze

7. 49. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Al comma 4, sostituire la parola: Ministero con la seguente: Governo.

7. 82. Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Michele Ventura, Bellini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.210
DELLA COMMISSIONE

Sopprimere la parola: di massima.

0. 7. 210. 1. Innocenti, Benvenuto, Michele Ventura, Agostini.

Al comma 4, dopo la parola: Ministero aggiungere le seguenti: , previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima.

7. 210. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: d'intesa con i rispettivi Ministeri competenti, in relazione alla natura, alla finalità ed alla destinazione dei beni di cui al comma 10.

7. 146. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: d'intesa con il Ministero dell'am-

biente e della tutela del territorio e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

7. 122. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , previo consenso del Ministero dell'ambiente.

7. 5. Vigni, Pennacchi, Grandi, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Bellini

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: sentito il Ministero dell'ambiente.

7. 6. Agostini, Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Patrimonio dello Stato S.p.a. è ad ogni effetto amministrazione pubblica ed il bilancio sociale è incluso nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

7. 170. Mantini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa alla definizione degli indirizzi strategici della società per quanto riguarda i beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. 155. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Bellini.

Al comma 5, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

7. 133. Pennacchi, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Bellini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sulla congruità dello statuto si pronuncerà la Corte dei Conti entro trenta giorni:

7. 48. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le attività della società sono sottoposte alla periodica verifica da parte dei Ministri competenti relativamente all'osservanza del perseguimento delle finalità proprie dei beni pubblici nonché delle disposizioni generali in materia di demanio e di patrimonio dello Stato.

7. 147. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 6, sostituire le parole da: diritto privato fino alla fine del comma con le seguenti: in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

***7. 56.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 6, sostituire le parole da: diritto privato fino alla fine del comma con le seguenti: in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

***7. 111.** Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Bellini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di accordi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

7. 42. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per la valorizzazione e gestione dei beni di cui ai titoli I e II del decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la Patrimonio dello Stato S.p.a., la società di cui all'articolo 8 e le società da questa controllate devono dotarsi di personale qualificato a svolgere le funzioni di cui sopra. Le qualificazioni accademico-curricolari del personale devono attenersi a quelle richieste dall'amministrazione statale e, in particolare, per quanto riguarda i beni culturali, a quanto disposto nel decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 10 maggio 2001, recante atti di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli *standard* di funzionamento e sviluppo dei musei, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 2001.

7. 163. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

Sopprimere il comma 7.

***7. 41.** Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Sopprimere il comma 7.

***7. 57.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 8.

7. 7. Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, sopprimere il primo periodo.

***7. 58.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 10, sopprimere il primo periodo.

***7. 113.** Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: trasferiti aggiungere le seguenti: esclusivamente a titolo gratuito.

7. 140. Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi, Bellini, Stradiotto.

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: trasferiti aggiungere le seguenti: , previa delibera del Consiglio dei ministri,

7. 8. Pennacchi, Grandi, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Bellini, Frigato.

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: trasferiti aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero per i beni e le attività culturali,

7. 123. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il quinto periodo.

7. 9. Pistone, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pinza, Stradiotto, Santagata, Villetti, Pennacchi, Cima, Mantini.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: e indisponibile.

7. 40. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole da: sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato fino alla fine del periodo.

7. 39. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il quinto periodo.

7. 10. Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pinza, Stradiotto, Santagata, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Bellini, Mantini.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato.

***7. 32.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato.

***7. 86.** Michele Ventura, Grandi, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: demanio dello Stato aggiungere le seguenti: così come individuati dall'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

7. 148. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: demanio dello Stato aggiungere le seguenti: , con esclusione del demanio dei porti, degli aeroporti, nonché di quello conferito come competenza alle regioni, ai comuni, alle autorità portuali, alle società di gestione aeroportuale e all'Enac.

- 7. 118.** Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei., Bellini

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: demanio dello Stato aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei beni del demanio marittimo, lacustre, fluviale.

- 7. 128.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del periodo.

- 7. 38.** Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Al primo periodo del comma 10 sono soppresse le parole: per legge.

- 7. 200.** Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: È istituito un Comitato di valutazione composto da 15 membri indicati da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.400, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un suo delegato, senza il cui parere favorevole il trasferimento precedentemente previsto è nullo.

- 7. 15.** Grandi, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I trasferimenti previsti nel periodo precedente debbono essere singolarmente condivisi con atto scritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

- 7. 14.** Grandi, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono comunque essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato s.p.a. diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, né quelli per i quali si applicano gli articoli 822 e 824 del codice civile.

- 7. 13.** Colasio, Carra, Bimbi

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono comunque essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato s.p.a. diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

- 7. 12.** Colasio, Carra, Bimbi

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono comunque essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato s.p.a. diritti pieni o parziali sui beni immobili per i quali si applicano gli articoli 822 e 824 del codice civile.

- 7. 11.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per la loro particolare natura sono esclusi tutti i beni definiti ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

- 7. 156.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Bellini.

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I criteri e i limiti del trasferimento dei beni e diritti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. sono definiti con regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. 137. Nicola Rossi, Benvenuto, Visco, Pennacchi, Agostini, Michela Ventura, Bellini.

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I diritti sui beni immobili del patrimonio indisponibile e del demanio possono essere trasferiti a Patrimonio dello Stato S.p.a. in via esclusiva, con il divieto di cessioni a terzi.

7. 171. Mantini.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: definiti fino a: *finanze con le seguenti:* attuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di una decisione del Consiglio dei Ministri,

7. 37. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

***7. 59.** Giordano, Russo Spena, Venola, Titti De Simone.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle fi-

nanze *aggiungere le seguenti:* , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

***7. 89.** Agostini, Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , previa approvazione del Consiglio dei ministri.

7. 16. Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, dopo la parola: effettuato *aggiungere le seguenti:* su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. 177. Liotta.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Presidente della Repubblica

7. 132. Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole da: anche in deroga fino alla fine del periodo.

***7. 17.** Grandi, Agostini, Bellini, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Michele Ventura, Nicola Rossi, Pennacchi.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole da: anche in deroga fino alla fine del periodo.

***7. 18.** Pinza.

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

****7. 35.** Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

****7. 60.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al terzo periodo del comma 10 dopo le parole: dall'articolo 3 commi 1, 16, 17, 18 e 19 sono aggiunte le parole: escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal comma 19.

7. 201. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 10, sostituire il quarto periodo con il seguente: Si intendono esclusi da ogni trasferimento i beni definiti nei titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. 160. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Bellini.

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole da: è effettuato fino alla fine del comma con le seguenti: non può essere effettuato.

7. 61. Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole : particolare valore artistico e

storico con le seguenti: cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. 162. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

Al comma 10, quarto periodo, sopprimere la parola : particolare.

7. 169. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Tocci, Bellini.

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole da: è effettuato fino alla fine del periodo con le seguenti: non può essere effettuato, come del resto quelli di valore ambientale.

7. 43. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: di intesa con il con le seguenti: previa autorizzazione del:

7. 157. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Tocci, Sasso, Bellini.

Al comma 10, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene adottato un regolamento al fine di stabilire tempi e modi e limiti del trasferimento dei beni alla Patrimonio dello Stato S.p.a. Il regolamento deve altresì stabilire quali beni tra quelli definiti nei titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, possono essere trasferiti.

7. 166. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Martella, Bellini.

Al comma 10, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Resta inteso che ogni eventuale trasferimento alla Patrimonio dello Stato S.p.a. può avvenire solo al

termine del processo di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

- 7. 158.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Martella, Bellini.

Al comma 10, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Il trasferimento di beni di particolare valore naturale, ambientale e paesaggistico è effettuato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

- 7. 124.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini, Realacci.

Al comma 10, quinto periodo, sostituire le parole da: e 829 *fino a:* demaniali *con le seguenti:* , 828, 829, primo comma, e 830 del codice civile, dei beni.

- 7. 150.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 10, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: I beni trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. tornano nella disponibilità diretta dello Stato qualora essi debbano essere conferiti in uso di associazioni, fondazioni o società come nei casi definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

- 7. 159.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Martella, Tocci, Bellini.

Al comma 10, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Il trasferimento dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, viene effettuato solo previa verifica dell'effettivo stato di abbandono del bene, o qualora la Patrimonio dello Stato S.p.a., la società di cui all'articolo 8 e le società da queste

controllate, avanzino proposte e progetti integrati tali da migliorare le condizioni di fruizione, valorizzazione, conservazione dei beni in questione.

- 7. 168.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

Al comma 10, ultimo periodo sostituire le parole da: Restano *fino a:* trasferiti *con le seguenti:* Il trasferimento a privati di beni mobili ed immobili di interesse storico, artistico e culturale, tutelati dal Titolo I del testo unico dei beni culturali e ambientali, è comunque vietato. Restano fermi i vincoli eventualmente gravanti sui beni trasferiti in base al Titolo II (beni ambientali) del citato testo unico, così come le relative procedure autorizzative per qualsiasi intervento sui beni stessi,

- 7. 135.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 10, ultimo periodo sostituire le parole da: Restano *fino a:* trasferiti *con le seguenti:* Il trasferimento di beni di interesse storico, artistico e culturale, di cui al Titolo I del testo unico dei beni culturali e ambientali, è effettuato di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali. Restano comunque fermi i vincoli eventualmente gravanti sui beni trasferiti in base al Titolo I e al Titolo II del citato testo unico, così come le relative procedure autorizzative per qualsiasi intervento sui beni stessi,

- *7. 33.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 10, ultimo periodo sostituire le parole da: Restano *fino a:* trasferiti *con le seguenti:* Il trasferimento di beni di interesse storico, artistico e culturale, di cui al Titolo I del testo unico dei beni culturali e ambientali, è effettuato di con-

certo con il Ministero dei beni e delle attività culturali. Restano comunque fermi i vincoli eventualmente gravanti sui beni trasferiti in base al Titolo I e al Titolo II del citato testo unico, così come le relative procedure autorizzative per qualsiasi intervento sui beni stessi,

***7. 92.** Melandri, Vigni, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il trasferimento alla Patrimonio dello Stato S.p.a. dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, avviene previa presentazione da parte della società stessa di un progetto di valorizzazione e gestione dei beni stessi. Il progetto deve essere sottoposto all'esame del Consiglio dei beni culturali e ambientali e al parere delle competenti commissioni parlamentari. In caso di parere contrario, la società può presentare un secondo progetto non prima di dodici mesi.

7. 161. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di trasferimenti di beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ciò non può comportare lo smembramento di titolarità dei diritti su collezioni di beni mobili già formate, o lo smembramento di titolarità dei diritti su collezioni di beni mobili e di beni immobili che li accolgono.

7. 164. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

Sopprimere il comma 10-bis.

***7. 62.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 10-bis.

***7. 141.** Michele Ventura, Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Grandi, Bellini.

Sopprimere il comma 11.

****7. 63.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 11.

****7. 93.** Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 11, dopo la parola: effettuare aggiungere la seguente: eccezionalmente.

7. 172. Mantini.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere favorevole della Corte dei conti.

7. 19. Grandi, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.

7. 95. Michele Ventura, Grandi, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Sopprimere il comma 12.

***7. 21.** Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 12.

***7. 22.** Visco, Pinza, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Stradiotto, Santagata, Pistone, Villetti, Pennacchi, Bellini, Mantini, Albonetti, Duca, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 12.

- *7. 64.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 12, dopo le parole: dello Stato S.p.a. aggiungere le seguenti: non

- 7. 44.** Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini

Al comma 12, sostituire le parole da: possono essere trasferiti fino alla fine del comma con le seguenti: per un valore che non superi il 30 per cento possono essere trasferiti ai fondi pensione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Con successivo decreto il Governo determina le modalità di trasferimento.

- 7. 23.** Santagata, Pinza, Stradiotto.

Al comma 12, dopo la parola: trasferiti aggiungere le seguenti: esclusivamente a titolo oneroso

- 7. 139.** Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi, Bellini.

(Approvato)

Al comma 12, dopo la parola: modalità aggiungere le seguenti ed i vincoli.

- 7. 151.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , previa delibera del Consiglio dei ministri e indicazione dei limiti posti alla disponibilità e all'uso dei beni stessi.

- 7. 26.** Grandi, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , previa delibera del Consiglio dei ministri.

- 7. 26-bis.** Grandi, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, e di quelli per cui si applicano gli articoli 822 e 824 del codice civile

- 7. 28.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione di quelli facenti parte del patrimonio storico e artistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

- 7. 25.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione di quelli per cui si applicano gli articoli 822 e 824 del codice civile

- 7. 24.** Colasio, Carra, Bimbi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Ai fini della costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, rilevante ai fini del patto di stabilità e crescita, rileva l'attivo e il passivo della società di cui al presente articolo.

- 7. 29.** Visco, Pinza, Benvenuto, Agostini, Lettieri, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Mantini, Bellini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Ai fini della costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni rileva l'attivo e il passivo della società di cui al presente articolo.

7. 99. Visco, Pinza, Benvenuto, Agostini, Lettieri, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Bellini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I proventi della cartolarizzazione o della cessione dei beni, o derivanti a qualunque altro titolo, vanno a riduzione del debito pubblico e non possono essere utilizzati per ridurre il *deficit* corrente.

7. 30. Grandi, Bellini, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, una relazione dettagliata sull'attività della Società di cui al presente articolo.

7. 31. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività della Società, inerente, in particolare, le modalità di gestione dei beni ad essa conferiti

nonché il rispetto degli indirizzi strategici di cui al comma 4 ed al relativo conseguimento degli obiettivi prefissati.

7. 152. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Tutti i provvedimenti di cui ai commi precedenti sono sottoposti, per quanto di competenza, al parere della Corte dei Conti.

7. 45. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, eventualmente trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. non possono essere oggetto degli ulteriori trasferimenti di cui al comma 12.

7. 167. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Bellini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della Patrimonio dello Stato S.p.a. è allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.

7. 138. Benvenuto, Nicola Rossi, Visco, Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Bellini.

(Approvato)